



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 20

**Publicato sul sito www.agcm.it
18 maggio 2026**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12813 - PROJECT INFORMATICA/SISTEMI HARDWARE & SOFTWARE	
<i>Provvedimento n. 31947</i>	5
C12816 - BF INTERNATIONAL BEST FIELDS BEST FOOD/FRATELLI MARTINI & C	
<i>Provvedimento n. 31948</i>	10
C12817 - INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY-ALFIN/NEWCO ITALIANA-NEWCO SVIZZERA	
<i>Provvedimento n. 31949</i>	15
C12818 - UNES MAXI/RAMI DI AZIENDA DI BORELLO	
<i>Provvedimento n. 31950</i>	20
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	25
IP378 - SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE	
<i>Provvedimento n. 31954</i>	25
PS13137 - AGF-CONDOTTE COMMERCIALI SCORRETTE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	39
PS13143 - ARGOS-PROBLEMATICHE VARIE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	41

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12813 - PROJECT INFORMATICA/SISTEMI HARDWARE & SOFTWARE

Provvedimento n. 31947

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Project Informatica S.r.l., pervenuta in data 1° aprile 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Project Informatica S.r.l. (di seguito, "Project Informatica"; C.F. 02006010165), è una società di diritto italiano che opera nel settore dell'Information *Technology* (di seguito, "IT") come fornitore di soluzioni e servizi IT per l'implementazione di soluzioni digitali, quali: configurazione, assistenza e progettazione di infrastrutture IT, trasformazione *cloud*, servizi gestiti e *outsourcing* delle funzioni IT. A tal fine, svolge anche attività di rivendita di soluzioni *software* e *hardware* di terze parti.

Project Informatica, alla luce della recente acquisizione¹, è controllata in ultima istanza da EMK Capital Management Limited ("EMK" e, insieme alle sue controllate, "Gruppo Acquirente"), un fondo di investimento dedicato a *mid-market companies* con *asset* e attività nell'UE e al di fuori dell'UE.

2. Il fatturato complessivo realizzato nel 2024 dalle società controllate dal Gruppo Acquirente è stato pari a circa [7-8]² miliardi di euro a livello globale, di cui circa [700-1.000] milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

3. Sistemi Hardware & Software S.p.A. (di seguito, "Sistemi HS" o "Target"; C.F. 07393280016) è una società italiana attiva nel settore IT come fornitore di prodotti e servizi informatici, sia *hardware* che *software*, e di servizi accessori (quali consulenza, configurazione, installazione, assistenza tecnica e post-vendita) finalizzati all'implementazione e al corretto funzionamento delle soluzioni IT fornite ai clienti. Essa attualmente controlla Stackna S.r.l., nonché altre due società, Sistemi ES S.r.l. e Sistemi PA S.r.l., che, tuttavia, non rientrano nel perimetro dell'operazione.

¹ Cfr. decisione della Commissione europea M.12242 – EMK Capital Management Limited/Project Informatica del 16 febbraio 2026.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

La Target è controllata da Sistemi*Uno S.r.l., che ne detiene la maggioranza del capitale sociale; la restante parte è detenuta da Equitac S.r.l. (di seguito, congiuntamente “i Venditori”).

4. Sistemi HS, nel 2024, ha realizzato un fatturato complessivamente pari a circa [36-100] milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia a eccezione di una limitata porzione realizzata fuori dal territorio nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell'acquisizione della totalità del capitale sociale di Sistemi HS e della sua partecipazione totalitaria nella controllata Stackna S.r.l., società che svolge attività di consulenza informatica verso la controllante (di seguito, “Gruppo Target”).

Non rientrano invece nel perimetro dell'Operazione le ulteriori società controllate da Sistemi HS: Sistemi ES S.r.l. e Sistemi PA S.r.l.

6. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'Operazione prevede le seguenti clausole: (i) alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione in capo ai Venditori (articolo 12.1(a) del Contratto di Compravendita), le quali prevedono che, per un periodo di [omissis], gli stessi si astengano, direttamente o attraverso società partecipate, dallo svolgere attività in concorrenza con il *business* attualmente svolto dal Gruppo Target in Italia (patto di non concorrenza); nonché si astengano dal sollecitare dipendenti del Gruppo Target (patto di non sollecitazione); (ii) una clausola di non concorrenza in capo all'acquirente (articolo 12.1(d) del Contratto di Compravendita), la quale prevede che, [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 36 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti al punto (i) possono essere qualificati come accessori all'Operazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla sua realizzazione e ad essa necessarie³. In particolare, il patto di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione possono considerarsi accessori all'Operazione a condizione che siano limitati geograficamente all'area di attività dell'impresa acquisita, non eccedano la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore della società oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, essendo il gruppo acquirente già presente

³ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

nel mercato dei servizi IT, e non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario.

Diversamente, non può essere considerata accessoria la clausola descritta al punto (ii), poiché la stessa tutela il venditore e, come chiarito al punto 17 dalla Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, “*come regola generale, si considera che le restrizioni che vanno a beneficio del venditore non siano direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie*”⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

9. In ragione dell’attività svolta dalle Parti, l’Operazione interessa il mercato dei servizi di *Information Technologies* (IT).

10. Il mercato dei servizi IT comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni *software*, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l’outsourcing delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie⁵.

11. Preliminarmente, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea⁶ e dell’Autorità⁷, tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall’offerta di tali servizi. Più in particolare, nei suoi precedenti⁸, la Commissione europea ha ritenuto che il mercato dei servizi IT potesse essere segmentato⁹ in: (i) consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi di *business processing*; (v) infrastruttura come servizio; (vi) assistenza *hardware*.

Ad avviso delle Parti, il mercato dei servizi IT può essere segmentato suddividendo i servizi IT in¹⁰: (i) servizi di consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi per i processi aziendali, e (v) infrastruttura come servizio.

⁴ Cfr. *ibidem*.

⁵ Cfr. *C12796 – Accenture/Cabel Industry*, provvedimento n. 31841 del 10 febbraio 2026, in Bollettino n. 9/2026 e *C12624 – Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

⁶ Cfr. decisioni della Commissione europea *M.3555 – Hewlett/Packard Synstar* del 9 settembre 2004; *M.2946 – IBM/PWC Consulting* del 23 settembre 2002; *M.9205 – IBM/Red Hat* del 27 giugno 2019 e *M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa* del 15 dicembre 2014.

⁷ Cfr. *C12796 – Accenture/Cabel Industry*, provvedimento n. 31841 del 10 febbraio 2026, in Bollettino n. 9/2026, *C12780 – Stirling Square Capital Partners Management/Better Decisions*, provvedimento n. 31792 del 22 dicembre 2025, in Bollettino n. 2/26; *C12750 – Diamante BidCo-persona fisica/Objectway*, provvedimento n. 31680 del 23 settembre 2025, in Bollettino n. 40/2025; *C12624 – Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024; *C12695 – Fibonacci BidCo/Quid Informatica*, provvedimento n. 31437 del 14 gennaio 2025, in Bollettino n. 4/2025; *C12564 – Fibonacci Bidco/OCS*, provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, in Bollettino n. 39/2023 e *C12516 – Lutech/Atos Italia*, provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, in Bollettino n. 13/2023.

⁸ Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea *M.11198 – Teleperformance/Majorel* del 20 ottobre 2023.

⁹ Per la suddivisione del mercato dei servizi IT la Commissione europea fa riferimento alla classificazione predisposta dal rapporto della società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT.

¹⁰ Tale modello fa riferimento alla classificazione predisposta dalla società di consulenza Gartner nel Report 2024, a cui le Parti fanno rinvio, in quanto, come detto, utilizzata in passato dalla Commissione europea nei suoi precedenti.

Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei media; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari; (vi) governativo; (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico; (xii) commercio all'ingrosso.

12. Le attività svolte dal Gruppo Target appaiono rientrare in più di uno dei segmenti relativi alla funzionalità, ossia “consulenza”, “implementazione di applicazioni e servizi gestiti”, “implementazione di infrastrutture e servizi gestiti” e “infrastruttura come servizio”, in cui è attivo anche il Gruppo Acquirente.

Con riferimento al settore industriale, lievi sovrapposizioni tra le Parti sussistono nel settore “bancario e dei titoli di credito”, “comunicativo”, “dei media”, “istruzione”, “governativo”, “industria manifatturiera e risorse naturali”; “vendita al dettaglio”, “trasporti” e “utilities”.

In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, anche in relazione a un eventuale nuovo modello di suddivisione, poiché l'Operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, né nel mercato generale dei servizi IT, né in ciascuno dei possibili segmenti individuati.

13. Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi IT può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti¹¹, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato, benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta, come rilevato dalla Commissione europea¹². Ai fini della presente valutazione, anche l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche adottando la definizione più ristretta (mercato nazionale), la quota di mercato stimata nell'offerta di servizi IT è contenuta.

Gli effetti dell'Operazione

14. L'Operazione non appare idonea a sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale considerato che la quota di mercato *post-merger* detenuta in Italia dalle Parti è inferiore al 5%, in qualsiasi ambito venga considerata.

15. Nello specifico, nel mercato dei servizi IT, nel 2024 Project Informatica detiene una quota di mercato [*inferiore all'1%*], parimenti la quota di Sistemi HS è [*inferiore all'1%*], in un mercato caratterizzato da forti concorrenti e basse barriere all'ingresso.

16. Anche volendo considerare potenziali mercati più ristretti, non risultano sussistere problematiche concorrenziali. In particolare, nel caso in cui si definisse il mercato rilevante in base ai settori industriali in cui operano le Parti, si rileva che nel 2024 le quote di mercato aggregate delle Parti stesse per i servizi IT non superano il [*1-5%*] in nessuno dei settori considerati.

¹¹ Cfr., tra gli altri, C12796 – *Accenture/Cabel Industry*, provvedimento n. 31841 del 10 febbraio 2026, in Bollettino n. 9/2026 e C12624 – *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

¹² Cfr. decisioni della Commissione europea M.7458 – *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, cit. e M.6237 – *Computer Sciences Corporation/iSoft Group* del 20 giugno 2011, nonché, tra gli altri, C12317 – *Fondo Italiano d'investimento SGR-Elettra One/Maticmind*, provvedimento n. 28342 dell'8 settembre 2020, in Bollettino n. 38/2020 e C12685 – *Fibonacci Bidco/Ramo d'Azienda di Illimity Bank*, provvedimento n. 31407 del 3 dicembre 2024, in Bollettino n. 49/2024.

17. Ad analoghe considerazioni, in merito alla ridotta sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti, si perviene adottando la classificazione per funzionalità e analizzando i quattro diversi segmenti in cui la Target e l'Acquirente sono attive (consulenza, implementazione di applicazioni e servizi gestiti, implementazione di infrastrutture e servizi gestiti e infrastruttura come servizio).

Si consideri che nel segmento "implementazione di infrastrutture e servizi gestiti", in cui si registrano i maggiori valori di quote di mercato congiunte, a esito dell'Operazione le società interessate avranno una quota di mercato complessiva pari al [1-5%], in un contesto in cui, come anticipato al punto precedente, sono presenti numerosi e qualificati operatori.

18. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare, nel suo complesso, idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione di cui al punto *sub ii)* sopra descritti possono ritenersi accessori all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

RITENUTO, infine, che la clausola di non concorrenza di cui al punto *sub ii)* sopra descritta non può essere considerata accessoria all'Operazione e che l'Autorità si riserva di valutarla, laddove sussistano i presupposti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12816 - BF INTERNATIONAL BEST FIELDS BEST FOOD/FRATELLI MARTINI & C
Provvedimento n. 31948

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società da BF International Best Fields Best Food Limited in data 10 aprile 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. BF International Best Fields Best Food Limited (di seguito, "BFI"; C.F. 15349459) è attiva a livello internazionale nel settore agricolo e agro-industriale. In particolare, l'attività di BFI è riconducibile, in sintesi, a funzioni di gestione, organizzazione e supervisione della produzione agricola, inclusi *land management*, nonché alla strutturazione e al coordinamento di società veicolo e *joint venture* locali per lo sviluppo di iniziative agricole e agro-industriali. BFI fornisce inoltre beni, servizi tecnici e supporto all'approvvigionamento, alla meccanizzazione e allo sviluppo delle filiere, anche con riferimento ad attività di trasformazione e valorizzazione della produzione primaria, incluse iniziative nel comparto *non-food* (e.g., biocarburanti). Completano il perimetro operativo i servizi di consulenza tecnica, assistenza agronomica e supporto progettuale in favore di soggetti pubblici e privati con riferimento, tra l'altro, a studi di fattibilità, progettazione e implementazione di programmi di sviluppo agricolo e di investimenti nel settore.

BFI è soggetta al controllo da parte di B.F. S.p.A. (di seguito, "BF"), una *holding* agroindustriale, quotata sul mercato Euronext Milan, che sviluppa, attraverso le proprie controllate e partecipate (di seguito, complessivamente, "Gruppo BF") iniziative agroambientali in Italia e all'estero.

Il Gruppo BF, nel 2024, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa [1-2]* miliardi di euro.

2. F.lli Martini & C. S.p.A. (di seguito, "F.lli Martini" o "Target"; C.F. 00326510401) è la società *holding* che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società controllate (di seguito, complessivamente, "Gruppo Martini"), il quale è attivo nei comparti mangimistico, zootecnico e alimentare, con un modello organizzativo articolato lungo tre principali filiere: suinicola, avicola e cunicola. Il capitale sociale della F.lli Martini è posseduto da una pluralità di soci e, in particolare, per il 75% da azioni di proprietà del Trust Girasole (di cui il 12,5% è oggetto di usufrutto in favore

*Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

di *[omissis]*, di seguito “CM”), gestite tramite il proprio Trustee, ossia la società Trust Company S.p.A. (di seguito, “Trust”) e, per il restante 25%, da azioni in comproprietà tra due persone fisiche, *[omissis]* e *[omissis]* (di seguito, “FM” e “AM”).

Il Gruppo Martini, nel 2024, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa *[1-2]* miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di BFI del controllo esclusivo della F.Ili Martini.

4. In particolare, BFI, in qualità di acquirente, e il Trust, FM, AM e CM (di seguito, congiuntamente, “Venditori”) hanno sottoscritto un Contratto Preliminare di Compravendita di Azioni e Reinvestimento (di seguito, “Contratto Preliminare”), nel contesto del quale BFI provvederà a costituire una società di nuova costituzione (di seguito, “NewCo”) da essa indirettamente controllata, che provvederà ad acquistare dai Venditori la totalità delle azioni e dei diritti connessi della F.Ili Martini. Inoltre, la NewCo riceverà il reinvestimento da parte dei Venditori, di una parte del ricavato dalla vendita delle relative azioni della F.Ili Martini, giungendo così ad avere il proprio capitale sociale partecipato per l’84,6% indirettamente da BFI e per il 15,4% dai Venditori. La quota detenuta e le modalità di nomina del CdA garantiranno il controllo esclusivo in capo a BFI.

5. Sono previsti patti di non sollecitazione e di riservatezza, in capo ai Venditori, della durata di *[omissis]* anni dal completamento dell’Operazione e circoscritti all’interno del mercato di produzione di alimenti per allevamento di suini, avicoli e conigli e quello di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti a base delle relative carni, all’interno del territorio della Repubblica Italiana, della Germania, della Slovenia, dell’Albania e della Grecia. In particolare, ciascun Venditore si impegna: *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro¹.

7. I patti di non sollecitazione e di riservatezza, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni².

¹ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026.

² Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in G.U.U.E. del 5 marzo 2005.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

8. Sotto il profilo merceologico, i mercati interessati dall'Operazione sono quelli in cui è attiva la Target, ossia: *i)* mangimi a uso animale; *ii)* produzione e vendita di carne avicola; *iii)* produzione e vendita di carne suinicola; *iv)* produzione e vendita di salumeria e *v)* produzione e vendita di carne cunicola.

9. Con riferimento al mercato *sub i)*, coerentemente con i precedenti dell'Autorità³, è possibile operare una prima distinzione sulla base della composizione dei mangimi (*e.g.*, composti, semplici, bilanciati, integrati). In particolare, i mangimi composti, in quanto ottenuti mescolando due o più mangimi semplici, costituiti da semi o frutti non acquosi o da residui di industrie alimentari, possono essere distinti in *i)* mangimi completi, che da soli soddisfano completamente le necessità alimentari degli animali, *ii)* mangimi complementari, che soddisfano le esigenze nutritive degli animali solo in associazione con altri elementi, e *iii)* pre-miscele, le quali necessitano dell'integrazione di una maggiore quantità di altri alimenti. Inoltre, i mangimi composti possono essere distinti, dal lato della domanda, a seconda del tipo di animali (*e.g.*, bovini, suini, ovini, avicoli) a cui sono destinati.

Nel caso di specie, il mercato interessato dall'Operazione comunicata riguarda tutti i possibili segmenti sopra riportati del mercato dei mangimi.

10. Con riferimento ai mercati *sub ii)*, *iii)* e *v)*, relativi all'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di carne fresca, nei propri precedenti⁴, sia la Commissione che l'Autorità hanno ritenuto necessaria, in primo luogo, una distinzione tra i diversi tipi di carne (*e.g.*, suina, bovina), che identificano altrettanti mercati rilevanti distinti. Inoltre, è possibile anche un'ulteriore distinzione tra la vendita di carni fresche all'industria di lavorazione e la vendita di carni fresche destinate (direttamente) al consumo umano⁵, tuttavia, ai fini della presente valutazione, una più precisa definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico non appare necessaria in quanto l'Operazione, anche nell'ipotesi di mercato più restrittiva, non genera effetti anticoncorrenziali di rilievo.

11. Infine, con riferimento al *sub iv)*, il mercato interessato è quello della produzione e commercializzazione dei prodotti di salumeria, all'interno del quale possono definirsi numerosi comparti, corrispondenti ai diversi prodotti di salumeria che, in ragione delle preferenze lato domanda e delle specificità del processo produttivo, possono costituire ulteriori mercati distinti (*e.g.*, prosciutto cotto, salame, mortadella, prosciutti crudi)⁶.

³ Cfr. C12499 - *Martini-Martini Alimentare/Malocco Vittorio & Figli-Agri Service*, provvedimento n. 30364 del 2 novembre 2022, in Bollettino n. 42/2022; C11102 - *Cargill/Raggio Di Sole Mangimi*, provvedimento n. 22569 del 28 giugno 2011, in Bollettino n. 26/2011; C7170 - *Cargill/Mangimi Emmetre*, provvedimento n. 14594 del 4 agosto 2005, in Bollettino n. 31/2005 e C5437-C5443 - *Mignini/Planet-Petrini*, provvedimento n. 11361 del 31 ottobre 2002, in Bollettino n. 44/2002.

⁴ Cfr. C10565 - *Van Drie Holding/Alpuro Holding*, provvedimento n. 21153 del 19 maggio 2010, in Bollettino n. 20/2010 e le decisioni della Commissione europea M.3535 - *Van Drie/Schils* dell'8 dicembre 2004; M. 3968 - *Sovion/Südfleisch* del 21 dicembre 2005 ed M.3337 - *Best Agrifund/Nordfleisch* del 19 marzo 2004.

⁵ Cfr., tra le altre, le decisioni della Commissione europea: M.8611 - *Smithfield/Pini Polonia* del 23 gennaio 2018; M.7868 - *Tonnies / Tican* del 26 febbraio 2016 ed M.7565 - *Danish Crown / Tican* del 17 luglio 2015.

⁶ Cfr. C12709 - *Granterre-Asz/Salumifici Granterre-Parmacotto*, provvedimento n. 31498 del 18 marzo 2025, in Bollettino n. 13/2025 e C12525 - *Pini Italia-Amco/Ferrarini*, provvedimento n. 30582 del 4 aprile 2023, in Bollettino n. 16/2023; C12436 - *Alimentare Amadori/Rugger*, provvedimento n. 30111 del 12 aprile 2022, in Bollettino n. 16/2022.

Tuttavia, ai fini dell'Operazione, non appare necessario addivenire a una più esatta definizione del mercato del prodotto, in quanto ciò non inciderebbe sulla sua valutazione.

12. Dal punto di vista geografico, i predetti mercati del prodotto presentano una dimensione nazionale, data la specificità dei modelli di consumo, dei gusti e delle abitudini di consumo di ciascuno Stato, nonché del fatto che i consumi nazionali sono in larga misura soddisfatti dalla produzione nazionale⁷.

Gli effetti dell'Operazione

13. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.

14. In particolare, per quanto riguarda il mercato della mangimistica, l'Operazione comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Infatti, a livello nazionale, la Target risulta detenere una quota marginale pari all'[1-5%] e la quota congiunta delle Parti risulta pari al [5-10%].

15. Con riferimento, invece, ai mercati *sub ii), iii), iv), e v)*, non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti e, pertanto, l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, la Target risulta detenere quote [5-10%] nei mercati *sub ii), iii), iv)* e [10-15%] nel *sub v)*. Peraltro, in tali mercati sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato prossime o superiori a quelle delle Parti. In ragione di tali quote si escludono effetti restrittivi per la concorrenza anche dal punto di vista verticale.

16. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale dei mercati in parola.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non sollecitazione e di riservatezza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁷ Cfr. C12709 - *Granterre-Asz/Salumifici Granterre-Parmacotto*, cit..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12817 - INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY-ALFIN/NEWCO ITALIANA-NEWCO SVIZZERA

Provvedimento n. 31949

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalle società International Hotel Licensing Company S.à.r.l. e Alfin S.r.l. in data 10 aprile 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. International Hotel Licensing Company S.à.r.l. (di seguito, "Marriott") è una società di diritto lussemburghese interamente controllata, in via indiretta, da Marriott International Inc., società alberghiera internazionale che gestisce o concede in licenza e in *franchising* alberghi, residenze e altre strutture ricettive sotto numerosi marchi, posizionati in diverse fasce di prezzo e di servizi offerti al cliente (di seguito, "Marriott International" e, insieme alle sue controllate, "Gruppo Marriott").

Marriott International è una società quotata che non risulta soggetta al controllo di alcun soggetto.

Il fatturato realizzato, nel 2025, dal Gruppo Marriott è stato complessivamente pari a quantomeno [40-50]* miliardi di euro, dei quali [2-3] miliardi e [595-700] milioni per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

2. Alfin S.r.l. (di seguito, "Alfin"; P.I. 11079120967) è una *holding* non operativa di diritto italiano, che svolge esclusivamente l'attività di detenzione e gestione di partecipazioni dirette e indirette. Alfin è posta a capo del gruppo Lefay, che opera nel settore dell'ospitalità e del benessere, gestendo nello specifico strutture ricettive di alta gamma (*resort*) immerse in contesti naturali (segmento cosiddetto della *luxury wellness hospitality*); i *resort* di proprietà sono allo stato due (uno sito presso il Lago di Garda, nel comune di Gargnano, e l'altro ubicato nelle Dolomiti, nel comune di Pinzolo); sono altresì in corso di progettazione e sviluppo due ulteriori *resort* rispettivamente in Toscana (nel Comune di Montalcino) e in Puglia (nel Comune di Carovigno).

Il capitale sociale di Alfin risulta suddiviso tra due persone fisiche e una società.

Nel corso del 2024, il gruppo Lefay ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [36-100] milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Lefay Management S.r.l. (di seguito, “LM” o anche “*newco* italiana”) è una società che verrà costituita dal gruppo Lefay a seguito di scissione parziale proporzionale di Lefay Resorts S.r.l., ai sensi dell’articolo 2506-*bis* c.c.. LM sarà responsabile delle attività di gestione, sviluppo e coordinamento operativo in relazione ai *resort* Lefay in Italia, inclusa la titolarità del marchio Lefay e dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

4. Swiss NewCo (di seguito, “SN” o anche “*newco* svizzera”) è una società di diritto svizzero che verrà costituita dal gruppo Marriott ed è destinata a svolgere, su base duratura, il *business* ricettivo a marchio Lefay al di fuori dell’Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione in esame (di seguito, “Operazione”) ha per oggetto, da un lato, l’acquisizione da parte di Marriott del 50% del capitale sociale di LM e, dall’altro lato, contestualmente, l’acquisizione da parte di Alfin del 50% del capitale sociale di SN.

6. In entrambi i casi, la suddivisione paritetica del capitale sociale nonché le pattuizioni di *governance* delle *newco* (italiana e svizzera) determinano una situazione di controllo congiunto tra le Parti (Marriott e Alfin).

Nello specifico, il Consiglio di amministrazione di LM sarà composto da un amministratore nominato da Marriott e da un amministratore nominato da Alfin; le decisioni strategiche e le materie riservate richiederanno il consenso di entrambi i soci. Il Consiglio di amministrazione di SN sarà composto da tre amministratori di nomina Marriott e tre di nomina Alfin, con il *quorum* deliberativo che richiederà la presenza di almeno quattro amministratori e le deliberazioni di maggior rilievo richiederanno il voto favorevole di almeno un amministratore nominato da ciascuna Parte.

7. L’Operazione risponde all’obiettivo di integrare nel portafoglio Marriott il marchio Lefay, sia per l’Italia (attraverso la *newco* italiana) che per l’estero (attraverso la *newco* svizzera), attivo nel segmento della *luxury wellness hospitality*.

8. L’Operazione ha natura unitaria, in quanto realizzata sulla base di un unico accordo quadro di compravendita di quote (relative alle due *newco*) e di modo che nessuno dei due mutamenti di assetto di controllo verrebbe realizzato senza l’altro. In particolare, i predetti trasferimenti di quote risultano strutturalmente e giuridicamente inscindibili, e nessuna Parte è tenuta a dare esecuzione al proprio trasferimento se non vengono contestualmente perfezionati entrambi.

9. L’Operazione prevede, infine, alcune clausole di non concorrenza in capo al gruppo Lefay. In particolare, quest’ultimo si impegna, per un periodo di fatto indeterminato (in quanto pari a tutta la durata della partecipazione di Lefay nelle due *newco* più l’anno successivo) e in un ambito geografico anch’esso di fatto indeterminato (in quanto non sono allo stato noti i Paesi esteri di operatività della *newco* svizzera), a non svolgere con soggetti terzi attività in concorrenza con LM e SN nell’ambito della *luxury wellness hospitality*.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

10. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di due imprese in modo interconnesso, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le

condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

11. I patti di non concorrenza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'Operazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione e a essa necessarie¹. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti da un venditore (Lefay) vanno a beneficio di un acquirente (Marriott) e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che siano limitati esclusivamente al periodo in cui Lefay detenga il controllo congiunto sulle *newco* e che la portata geografica non ecceda l'ambito territoriale di operatività delle società *newco* interessate.

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

V.1 I mercati del prodotto e geografici

12. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'Operazione è quello dell'attività alberghiera e ricettiva in cui opereranno le due *newco* oggetto di trasferimento di quote proprietarie.

13. Nell'ambito del settore alberghiero/ricettivo, possono essere individuati una pluralità di distinti mercati del prodotto con riferimento alle differenze esistenti tra i vari esercizi in relazione alla loro tipologia, alle loro dimensioni, ai servizi da essi offerti, alla loro dislocazione e ai relativi prezzi². Tali elementi distintivi incidono sulle preferenze dei consumatori, limitando la sostituibilità tra le strutture a quelle che presentano caratteristiche simili. Di norma, infatti, un consumatore interessato a un soggiorno di lusso in zone di pregio non considera sostituibile una siffatta struttura ricettiva con un'alternativa caratterizzata da servizi *standard* in aree più periferiche della medesima località.

14. Per quel che concerne la dimensione geografica, si tratta di mercati caratterizzati generalmente da dimensioni limitate, in quanto il consumatore tende a indirizzarsi verso le strutture situate il più vicino possibile alla località di destinazione prescelta. Un consumatore interessato a un soggiorno in una determinata località, infatti, di norma non sceglierebbe un'alternativa situata in una località diversa, anche a parità di categoria alberghiera o ricettiva.

Tale ambito geografico, essenzialmente comunale, può tuttavia risultare esteso anche a località limitrofe, nei casi in cui tali località siano ben collegate e, quindi, facilmente raggiungibili³.

15. A ogni modo, nel caso di specie, stante l'assenza di significativi effetti concorrenziali, non sono necessari ulteriori approfondimenti sulla rilevanza merceologica e geografica dei mercati in questione, potendosi quindi lasciare aperta la questione della loro esatta delimitazione.

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.U.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.

² Cfr. C12524 - *HNH-Fondo Italiano d'investimento-Hilbert/Hnh Hospitality*, provvedimento n. 30516 del 14 marzo 2023, in Bollettino n. 13/2023.

³ Cfr. C12524 - *HNH-Fondo Italiano d'investimento-Hilbert/Hnh Hospitality*, cit..

V.2 Effetti dell'Operazione

16. L'Operazione non risulta determinare mutamenti dell'assetto concorrenziale negli ambiti in cui avrà effetto, anche considerando le ipotesi più restrittive in merito alla loro delimitazione. In particolare, alla luce delle attuali attività dei *resort* Lefay, vengono in rilievo i servizi ricettivi nel segmento degli *hotel* di fascia alta (comprendente *hotel* a 4 e 5 stelle) nei comuni di Pinzolo e di Gargnano e nelle zone rispettivamente limitrofe e ben collegate.

17. Nei predetti ambiti Marriott non risulta presente con proprie strutture ricettive, mentre ai due *resort* Lefay sono attribuibili, nel 2025, quote pari al [1-5%] e al [10-15%] (in termini di numero di stanze) rispettivamente nel caso di Pinzolo e di Gargnano, a fronte della presenza di numerosi altri operatori concorrenti ivi attivi⁴.

18. Nel caso di Gargnano, sono presenti tre strutture che, pur operando con un marchio del gruppo Marriott (HVMB – Homes & Villas by x Bonvoy), possono ritenersi indipendenti trattandosi, secondo quanto rappresentato dalle Parti, di un'affiliazione meramente di *marketing*⁵ di strutture che non sono di proprietà, né gestite o in *franchising*, e sulle quali Marriott non esercita alcun controllo sostanziale⁶.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza pattuite sono accessorie all'Operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata e la portata geografica ivi indicate;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁴ Analogamente, anche in relazione ai due progetti di nuovi futuri *resort* Lefay nei comuni di Montalcino e di Carovigno, non risultano sovrapposizioni con le strutture di Marriott e si registra la presenza diversi operatori concorrenti.

⁵ Nello specifico, si tratta di contratti di servizi, della durata *standard* di due anni, stipulati da Marriott con ciascun proprietario/gestore, il quale ottiene l'accesso alla piattaforma *web* di *home sharing* di Marriott per pubblicare (non in esclusiva, potendolo fare anche su piattaforme concorrenti) le proprie strutture, impegnandosi al rispetto di *standard* di base per quanto riguarda servizi, dotazioni e pulizia; le tariffe del soggiorno vengono stabilite dal proprietario/gestore della struttura.

⁶ Così come, per il futuro, di Montalcino e di Carovigno; in questi casi, si tratta peraltro di strutture di dimensioni molto contenute, con un numero di camere che varia da due a sette.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12818 - UNES MAXI/RAMI DI AZIENDA DI BORELLO*Provvedimento n. 31950*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Unes Maxi S.p.A. in data 10 aprile 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Unes Maxi S.p.A. (di seguito, "Unes Maxi"; C.F. 07515280159) è una società attiva nel settore della distribuzione moderna, operante nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di altri beni di largo e generale consumo. Essa opera con circa 200 punti vendita detenuti sia in proprio sia tramite *franchising*, con diverse insegne corrispondenti a differenti formule distributive, tra cui: "Unes" per supermercati con superfici comprese tra 200 e 1.800 mq, e "*Il Viaggiator Goloso*", per punti vendita di dimensioni tra 300 e 1.500 mq, specializzati nella commercializzazione di prodotti di alta qualità e marchio esclusivo.

Unes Maxi è controllata da Finiper Canova Group S.p.A., società a capo del gruppo Finiper Canova (di seguito, "Gruppo Finiper"), attivo nel medesimo settore di Unes Maxi, anche tramite il marchio *Iper La grande i*, per ipermercati di dimensioni superiori a 2500 mq.

Il Gruppo Finiper, nel 2024, ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [3-4]* miliardi di euro a livello mondiale, quasi interamente conseguito in Italia.

2. Borello S.r.l. (di seguito, "Borello"; C.F. 04890700018) è una società attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e altri prodotti di largo e generale consumo nel settore della distribuzione moderna.

Borello è controllata da persone fisiche (di seguito, "Persone Fisiche").

3. L'operazione prevede la cessione a Unes Maxi da parte di Borello di 49 rami di azienda (di seguito indicati complessivamente come "Target"). Tali rami di azienda consistono in altrettanti punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari e altri prodotti di largo consumo a insegna "Borello Supermercati" e "Borello Supermercati cit*" (di cui 26 superette e 23 supermercati), situati nelle province di Torino (46) e Asti (3).

*Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Target, nel 2024, ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [100-582] milioni di euro, interamente conseguito in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Unes Maxi, del controllo esclusivo della Target. In particolare, l'Operazione prevede che Borello conferisca previamente la Target in una società costituenda, Newco, e che Unes Maxi acquisisca poi il 100% delle quote di quest'ultima.

5. È previsto un patto di non concorrenza, in capo a Borello e alle Persone Fisiche, della durata di [omissis] anni dalla data di esecuzione dell'Operazione, circoscritto al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In particolare, i predetti soggetti si impegnano ad astenersi dall'operare, gestire, controllare, impegnarsi, partecipare o investire in qualsiasi attività che sia in concorrenza con l'attività di Unes Maxi e della Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni, geograficamente alle specifiche aree geografiche ove opera tale impresa, e che non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario ¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

8. L'Operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della GDO. In tale settore operano, a livello nazionale, vari operatori con dimensioni e formule organizzative variegata. In particolare, vengono distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita: ipermercati, supermercati, superette e discount.

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in G.U.U.E. serie C n. 56 del 5 marzo 2005.

9. Nell'ambito dei più recenti provvedimenti relativi a operazioni di concentrazione nel settore della grande distribuzione organizzata (di seguito, "GDO")², l'Autorità ha, in primo luogo, incluso i punti vendita gestiti con formula discount nei mercati rilevanti relativi alle tipologie di punti vendita della GDO di dimensione corrispondente, e cioè superette (100-399 mq), supermercati (400-2.499 mq) e ipermercati (dai 2.500 mq in su), in quanto considerati dai consumatori un'opzione di acquisto sostituibile con tali altre tipologie di punto vendita della GDO.

10. Inoltre, con riferimento a ipermercati, supermercati e superette, l'Autorità ha definito i seguenti mercati merceologici distinti (indicati di seguito come M01, M02 e M03):

i. [M01] *il mercato delle superette*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 2499 mq (e cioè le stesse superette, i supermercati e i *discount* di dimensione inferiore ai 2500 mq);

ii. [M02] *il mercato dei supermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione dai 100 mq in su (e cioè supermercati, superette, ipermercati e discount);

iii. [M03] *il mercato degli ipermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita da 400 mq in su (e cioè ipermercati, supermercati e discount di dimensione pari o superiore ai 400 mq).

11. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita *target* dell'ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle superette e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

12. Sul punto, si rileva che la Target è attiva, nelle province di Torino e Asti, attraverso:

i. 26 superette, con superficie inferiore a 400 mq.;

ii. 23 supermercati, con superficie compresa tra 400 e 2.499 mq.

13. Pertanto, nel caso di specie, i mercati interessati sono quelli delle superette e dei supermercati, come descritti *supra*.

Gli effetti dell'Operazione

14. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

15. Nei mercati locali, costituiti, rispettivamente, (i) dai punti vendita tra i 100 mq a 2499 mq per le superette collocati a una distanza inferiore ai 10 minuti di guida e (ii) dai punti vendita della GDO di dimensione superiore a 100 mq collocati in un'isocrona di massimo 15 minuti di guida da ciascun punto vendita oggetto di cessione, l'Operazione comporterà l'acquisizione dei punti di vendita a insegna "Borello Supermercati" e "Borello Supermercati cit*".

16. Ai fini della valutazione degli effetti dell'Operazione, si osserva che la stessa genera sovrapposizioni orizzontali in sedici isocrone, come rappresentato nella tabella che segue:

² Cfr., *ex multis*, C12731 - *Unicoop Firenze/Rami di Azienda di Unicoop Tirreno*, provvedimento n. 31591 del 24 giugno 2025, in Bollettino n. 27/2025; C12719 - *Unicoop Tirreno/Coop Centro Italia*, provvedimento n. 31540 del 6 maggio 2025, in Bollettino n. 20/2025; C12667 - *PAC2000/Rami di azienda di DOC Roma - UNICOOP Firenze*, provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 38/2024; C12580 - *Conad Nord Ovest/Ramo di azienda di Bennet*, provvedimento n. 30885 del 21 novembre 2023, in Bollettino n. 47/2023; C12509 - *PAC 2000A/Vari Rami di azienda*, provvedimento n. 30500 del 28 febbraio 2023, in Bollettino n. 11/2023; C12487 - *IN'S Mercato/Ramo di azienda DICO*, provvedimento n. 30414 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023 e C12490 - *Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola*, provvedimento n. 30337 dell'11 ottobre 2022, in Bollettino n. 39/2022.

Tabella n. 1 Isocrone con sovrapposizioni

N.	Tipologia del centroide	Indirizzo	Quota Target	Quota Unes Maxi	Quota congiunta
1	Superette (M01)	[omissis]	[10-15%]	[1-5%]	[15-20%]
2	Superette (M01)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
3	Superette (M01)	[omissis]	[5-10%]	[1-5%]	[10-15%]
4	Superette (M01)	[omissis]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
5	Supermercati (M02)	[omissis]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
6	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[5-10%]	[10-15%]
7	Supermercati (M02)	[omissis]	[10-15%]	[5-10%]	[15-20%]
8	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
9	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
10	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
11	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
12	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
13	Supermercati (M02)	[omissis]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
14	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
15	Supermercati (M02)	[omissis]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
16	Supermercati (M02)	[omissis]	[inferiore all'1%]	[1-5%]	[1-5%]

17. Dall'analisi delle quote di mercato congiunte è quindi possibile osservare che vi sono sovrapposizioni orizzontali solo in sedici isocrone, in relazione alle quali tuttavia l'operazione di concentrazione determinerà una quota *post merger* inferiore al [15-20%], potendosi dunque escludere qualunque rischio di preoccupazioni concorrenziali.

18. Si rileva, inoltre, che nei medesimi mercati locali sono presenti numerosi punti vendita appartenenti a importanti gruppi di insegne concorrenti – quali, *ex multis*, [omissis]–, molti dei quali detengono quote di mercato pari o superiori a quelle dell'entità *post merger*.

19. In ragione di quanto precede, l'Operazione non sembra dare luogo a preoccupazioni concorrenziali.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP378 - SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE

Provvedimento n. 31954

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, e nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Società Autostrada Ligure Toscana p.a., in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo;

VISTA la propria delibera n. 31756 del 25 novembre 2025, con la quale l'Autorità ha contestato a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30628 del 2 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (di seguito anche "SALT", "Società" o "Professionista"; P. IVA 00140570466), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. SALT è la società del Gruppo ASTM che gestisce la tratta autostradale A15¹.

¹ Nella comunicazione prot. n. 87368 del 24 settembre 2024, SALT ha reso noto che la società Concessioni del Tirreno (appartenente anch'essa al Gruppo ASTM) le è subentrata nella gestione della tratta autostradale Tronco Ligure, a partire da giugno 2024, confermando le misure di ottemperanza proposte, attuabili dal nuovo concessionario per la tratta di relativa competenza.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PS/12093 E LA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE DELL'OTTEMPERANZA

2. Con provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023 l'Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS/12093, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, la scorrettezza di una pratica commerciale articolata in due condotte, attuata da SALT, la quale:

a) ha condizionato il comportamento dei consumatori, inducendoli ad acquistare un servizio autostradale rivelatosi qualitativamente diverso da quanto atteso, a causa dei rilevanti disagi imputabili al Professionista e dovuti ai cantieri aperti e conseguenti chiusure, restringimenti di carreggiata e riduzione dei limiti di velocità;

b) ha omesso, in violazione degli ordinari principi di buona fede e diligenza professionale, di predisporre meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi a fronte dei disagi e del deterioramento del servizio offerto.

3. Per l'infrazione accertata è stata irrogata alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria pari a seicentomila euro² ed è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata nonché disposto che il Professionista comunicasse – entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento – le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

4. La delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, notificata alla Società il 10 maggio 2023³, è stata da questa impugnata al TAR del Lazio in data 5 luglio 2023.

5. La successiva fase di valutazione dell'ottemperanza alla diffida si è svolta attraverso una lunga e complessa interlocuzione con il Professionista nonché, anche in considerazione delle esigenze da quest'ultimo rappresentate⁴, con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART") che il 27 gennaio 2023 ha avviato una procedura di consultazione per l'adozione di un regolamento relativo alla definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali. Il termine di tale procedura, originariamente fissato al 31 luglio 2023, è stato più volte prorogato⁵.

6. La gestione della fase di valutazione dell'ottemperanza al provvedimento n. 30628/2023 si è quindi articolata nelle seguenti fasi:

² Con provvedimento n. 30677 del 19 giugno 2023, notificato a SALT in data 28 giugno 2023 (comunicazione prot. n. 56529), la sanzione è stata rideterminata da 700.000 a 600.000 euro.

³ Cfr. comunicazioni prott. nn. 43151 e 43152 del 10 maggio 2023.

⁴ Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell'8 agosto 2023.

⁵ Il termine di conclusione del procedimento, avviato con delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, originariamente fissato al 31 luglio 2023, è stato prorogato dall'ART dapprima al 30 giugno 2024 (cfr. delibera n. 200/2023 del 21 dicembre 2023). La successiva delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024 ha introdotto un doppio binario, fissando al 30 settembre 2024 la definizione di tutte le misure relative al contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali (avvenuta a opera della delibera n. 132/2024 del 27 settembre 2024) e al 31 marzo 2025 la definizione delle sole misure "affinenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione". La bozza del secondo provvedimento è stata inserita nella delibera n. 49 del 19 marzo 2025 e la relativa adozione è stata poi rinviata al 14 novembre 2025 (a opera della delibera n. 122/2025 del 24 luglio 2025); successivamente, la delibera n. 160/2025 del 3 ottobre 2025 ha indetto una nuova procedura di consultazione, in relazione alla quale l'invio di osservazioni e proposte si è chiusa il 28 ottobre 2025: a esito, di tale consultazione, la delibera n. 196/2025 del 13 novembre 2025 ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 2 dicembre 2025, data di adozione della delibera n. 211/2025.

- i) SALT ha presentato una prima relazione di ottemperanza in data 8 agosto 2023⁶, chiedendo contestualmente una proroga del termine per ottemperare alla diffida, finalizzata ad attendere sia la decisione del TAR del Lazio sul provvedimento finale sia gli sviluppi del procedimento dell'ART; tale proroga è stata accordata dall'Autorità fino al 31 ottobre 2023⁷;
- ii) conseguentemente, in data 2 novembre 2023 SALT ha inviato una relazione integrativa sulle misure di ottemperanza⁸; a seguito di ciò, il 15 gennaio 2024 l'Autorità ha sentito in audizione il Professionista, che si è impegnato a fornire ulteriori informazioni entro la fine di febbraio 2024⁹;
- iii) le predette informazioni sono state trasmesse il 2 aprile 2024 in una nuova relazione di ottemperanza¹⁰; in ragione dell'esigenza manifestata da SALT di attendere gli sviluppi del procedimento dell'ART, si è ritenuto opportuno inviare al Regolatore una richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento il 10 giugno 2024¹¹, ricevendo riscontro il successivo 25 giugno¹²; a breve distanza, il Regolatore ha adottato la delibera n. 132 del 27 settembre 2024, recante le *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali”*;
- iv) a seguito di quanto precede, sono state inviate a SALT due nuove richieste di informazioni sull'implementazione delle misure, in data 2 agosto 2024¹³ e 20 dicembre 2024¹⁴, ricevendo riscontro rispettivamente in data 24 settembre 2024¹⁵ e 3 febbraio 2025¹⁶;
- v) successivamente, al fine di verificare la rispondenza delle misure proposte da SALT alla regolazione *in fieri*, è stata inviata una nuova richiesta di informazioni all'ART in data 18 aprile 2025¹⁷, alla quale il Regolatore ha fornito riscontro il successivo 9 maggio 2025¹⁸; il 5 agosto 2025 è stata acquisita agli atti la delibera ART n. 122 del 24 luglio 2025¹⁹, che prorogava il termine di conclusione del procedimento dell'autorità di regolazione;
- vi) infine, a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16094/2025 dell'8 settembre 2025, che ha rigettato il ricorso di SALT avverso il provvedimento n. 30628/2023, l'Autorità ha inviato, in data 16 settembre 2025²⁰, un'ulteriore richiesta di informazioni al Professionista che, con il

⁶ Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell'8 agosto 2023.

⁷ Cfr. comunicazione prot. n. 73612 del 13 settembre 2023.

⁸ Cfr. comunicazione prot. n. 88568 del 2 novembre 2023.

⁹ Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 14101 del 18 gennaio 2024.

¹⁰ Cfr. comunicazione prot. n. 35405 del 2 aprile 2024.

¹¹ Cfr. comunicazione prot. n. 58400 del 10 giugno 2024.

¹² Cfr. comunicazione prot. n. 63597 del 25 giugno 2024.

¹³ Cfr. comunicazione prot. n. 76220 del 2 agosto 2024.

¹⁴ Cfr. comunicazione prot. n. 112366 del 20 dicembre 2024.

¹⁵ Cfr. comunicazione prot. n. 87368 del 24 settembre 2024.

¹⁶ Cfr. comunicazione prot. n. 7251 del 3 febbraio 2025.

¹⁷ Cfr. comunicazione prot. n. 30043 del 18 aprile 2025.

¹⁸ Cfr. comunicazioni prott. nn. 35340 e 35458 del 9 maggio 2025.

¹⁹ Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 5 agosto 2025.

²⁰ Cfr. comunicazione prot. n. 75958 del 16 settembre 2025.

riscontro fornito in data 16 ottobre 2025²¹, ha confermato di non avere adottato le misure proposte, né di avere in programma l'adozione di misure di ottemperanza differenti o ulteriori rispetto a quelle già individuate²².

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2025 E L'ITER DEL PROCEDIMENTO

7. In data 25 novembre 2025, con provvedimento n. 31756, l'Autorità ha deliberato l'avvio del presente procedimento di inottemperanza, contestando al Professionista la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato al provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023, avendo SALT dato seguito solo parzialmente alla diffida contenuta nel richiamato provvedimento.

In particolare, la Società si era limitata a implementare misure di carattere informativo²³, non avendo ottemperato con riguardo alle misure di natura compensativa. Al riguardo SALT aveva soltanto proposto (senza tuttavia implementarle) misure di adeguamento/rimborso del pedaggio non idonee a garantire il ristoro automatico integrale o parziale secondo meccanismi correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale.

8. SALT ha presentato una prima memoria difensiva in data 30 gennaio 2026²⁴.

9. In data 9 marzo 2026 si è svolta l'audizione dei rappresentanti del Professionista²⁵.

10. SALT ha avuto accesso agli atti istruttori nelle date dell'8 gennaio 2026²⁶ e del 15 aprile 2026²⁷.

11. In data 1° aprile 2026 è stata inviata al Professionista la comunicazione di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento²⁸.

12. In data 21 aprile 2026, SALT ha inviato la propria memoria finale, recante le controdeduzioni dinanzi al Collegio alla comunicazione di contestazione degli addebiti²⁹.

²¹ Cfr. comunicazione prot. n. 85949 del 16 ottobre 2025.

²² Di lì a poco l'ART ha completato l'iter del quadro regolatorio, approvando la delibera n. 211 del 2 dicembre 2025, che ha modificato e integrato la precedente n. 132/2024 in relazione alle misure "afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione".

²³ In particolare, le misure informative consistevano: 1) nel potenziamento delle informazioni sui Tempi di Percorrenza (di seguito, "TdP"), attraverso lo sviluppo di un *software* e la diffusione delle informazioni sui TdP in ciascuna tratta elementare (casello-casello) anche sui Pannelli a Messaggio Variabile (di seguito, "PMV") in accesso e lungo il tracciato autostradale; 2) nell'ottimizzazione dei cantieri, attraverso il miglioramento della loro programmazione, pianificazione e gestione sul campo; 3) nella formazione specifica del personale dei "Punti SALT" - uffici a disposizione dell'utenza aperti al pubblico - con particolare riguardo ai contenuti della Carta dei Servizi, del sito *web* e all'impiego del canale informativo Telegram.

²⁴ Cfr. doc. prot. n. 8700 del 30 gennaio 2026.

²⁵ Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.

²⁶ Cfr. doc. prot. n. 1209 dell'8 gennaio 2026.

²⁷ Cfr. doc. prot. n. 39390 del 15 aprile 2026.

²⁸ Cfr. doc. prot. n. 32471 del 1° aprile 2026.

²⁹ Cfr. comunicazione prot. n. 43315 del 21 aprile 2026.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

13. Nel corso del presente procedimento di inottemperanza, il Professionista sostanzialmente conferma e giustifica la mancata predisposizione e implementazione di un meccanismo di ristoro automatico a favore dei consumatori, da una parte sostenendo l'idoneità delle misure proposte a ottemperare adeguatamente alla diffida contenuta nel provvedimento n. 30628/2023 e, dall'altra, ribadendo la necessità di adattarne l'attuazione al nuovo quadro regolatorio delineato dall'ART³⁰.

14. Giova precisare che la predetta regolazione ha ora raggiunto l'assetto definitivo con l'approvazione della delibera n. 211 del 2 dicembre 2025, che ha modificato e integrato la precedente n. 132/2024 in relazione alle misure "*afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione*" (in particolare nelle misure 8, 8-bis e 8-ter). Nel nuovo testo integrato, la delibera n. 132:

- a) per i percorsi inferiori a 30 km, non prevede alcuna soglia minima di ritardo, mentre condiziona l'erogazione dei rimborsi al superamento di una soglia e di almeno 10 minuti per i percorsi ricompresi tra 30 km e 50 km e di almeno 15 minuti per i percorsi di lunghezza superiore a 50 km;
- b) stabilisce che il rimborso non sia dovuto: *i*) qualora l'importo complessivo dello stesso risulti inferiore a 10 centesimi di euro (i rimborsi superiori a tale importo sono accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro); *ii*) qualora nel percorso sia già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio; *iii*) qualora il ritardo sia dipeso da cantieri emergenziali (ossia, i cantieri installati a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici di carattere straordinario e imprevedibile, attività di soccorso e connessi ripristini);
- c) prevede che il rimborso possa essere erogato in modalità automatica, attraverso l'utilizzo della App unica di comparto, nonché su istanza degli utenti non registrati a quest'ultima, mediante la presentazione di una formale richiesta;
- d) definisce le tempistiche di implementazione del nuovo regime, prevedendo che i rimborsi che interessano tratte gestite dal medesimo concessionario siano erogabili da 1° giugno 2026 e che i rimborsi che riguardano tratte gestite da più concessionari siano erogabili dal 1° dicembre 2026;
- e) prevede un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2026, per garantire – in caso di mancata implementazione dell'App unica – il diritto al rimborso tramite una apposita sezione del sito *web* delle concessionarie;
- f) prevede, altresì, la possibilità per le concessionarie di recuperare in tariffa i costi connessi all'attuazione delle misure per i primi cinque anni di applicazione.

³⁰ In particolare, nella prima memoria difensiva depositata dal Professionista si richiama la prospettazione, a partire dalla Relazione di ottemperanza del marzo 2024 e poi reiterata nel corso delle successive comunicazioni, di "*modalità di implementazione di misure di ristoro per l'utenza, basate sui tempi di percorrenza sull'infrastruttura di competenza, con previsione della relativa casistica e modalità di applicazione e articolate in due fasi*": *i*) una prima fase in cui SALT ha previsto l'erogazione del rimborso per eventuali ritardi nella percorrenza, secondo determinate condizioni e modalità, a fronte di una specifica richiesta dell'utente interessato, impegnandosi ad attuare tale meccanismo entro sei mesi dalla positiva valutazione dell'Autorità; *ii*) una seconda fase, avente a oggetto una procedura di rimborso semi-automatizzata, da ritenersi in ogni caso subordinata alle risultanze del procedimento avviato dall'ART, dal momento che, coerentemente con quanto prefigurato dall'ART, siffatta procedura si sarebbe dovuta inserire nel quadro di un "sistema unico e integrato", applicato da tutti i concessionari per l'intero comparto autostradale.

g) prevede un'ulteriore ipotesi di rimborso, concernente situazioni di traffico bloccato (situazioni generate da fattori eccezionali ed imprevedibili, ma non risolte dal concessionario entro congrue tempistiche);

h) per gli utenti non registrati e per i rimborsi derivanti da situazioni di traffico bloccato, prevede che il concessionario garantisca più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito *web*, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa.

15. A tal proposito, nel corso dell'audizione tenutasi il 9 marzo 2026, il Professionista ha confermato di aver iniziato la predisposizione delle misure di attuazione della predetta regolazione³¹, precisando che entro il 1° giugno 2026 verrà implementato un sistema di rimborsi non automatico (in ragione della prevista indisponibilità dell'App unica per tale data), condizionato all'inoltro delle istanze attraverso un'apposita sezione del sito *web* aziendale in corso di allestimento³².

16. In data 1° aprile 2026, è stata inviata alla Parte la comunicazione di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento³³.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE E LE CONTRODEDUZIONI ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

17. SALT ha rappresentato le proprie argomentazioni nella prima memoria difensiva³⁴, in sede di audizione³⁵ e nelle controdeduzioni dinanzi al Collegio alla comunicazione di contestazione degli addebiti³⁶, sviluppando e ribadendo i rilievi di seguito riassunti e informando sullo stato di avanzamento dell'implementazione delle misure.

V.1 Rilievi della Parte

18. In primo luogo, il Professionista nega costantemente la propria responsabilità per l'inottemperanza, evidenziando in via generale che, nel corso delle interlocuzioni con gli Uffici, la Società avrebbe tempestivamente e fattualmente testimoniato la propria disponibilità all'ottemperanza, adottando fin da subito adeguate misure di carattere informativo e offrendo la propria disponibilità a implementare un sistema di rimborsi automatici coerente con le disposizioni regolatorie deliberate dall'ART a conclusione del menzionato procedimento.

³¹ In particolare SALT ha confermato l'avvenuta trasmissione all'ART di una prima relazione, prevista per il 20 febbraio 2026, finalizzata alla determinazione dei tempi teorici di percorrenza delle cc.dd. tratte elementari (ossia le tratte da casello a casello sulla rete autostradale gestita dal concessionario), ossia dei cc.dd. tempi di riferimento, sulla base dei quali verranno calcolati i ritardi suscettibili di far insorgere il diritto al rimborso. Inoltre, il Professionista sta implementando, al pari dell'intero comparto autostradale, una serie di meccanismi tecnici peculiari per la gestione dei pedaggi autostradali tramite attività proprie, parallelamente allo sviluppo dell'App unica (che consentirà lo scambio di dati tra i vari concessionari ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti agli utenti interessati, in particolare con riferimento alle tratte interconnesse), in quanto l'attuale sistema di riparto dei pedaggi non è compatibile con il modello configurato dall'ART.

³² Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.

³³ Cfr. doc. prot. n. 32471 del 1° aprile 2026.

³⁴ Cfr. comunicazione doc. prot. n. 8700 del 30 gennaio 2026.

³⁵ Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.

³⁶ Cfr. comunicazione doc. prot. n. 43315 del 21 aprile 2026.

19. A fronte di ciò, l’Autorità non avrebbe fornito alcun riscontro, positivo o negativo che fosse, sull’impostazione proposta dalla Società. Anche in relazione a tale asserito silenzio, SALT solleva in via preliminare due rilievi di carattere procedurale nei confronti del provvedimento di avvio dell’inottemperanza.

20. Da un lato, il Professionista sostiene di aver maturato un legittimo affidamento circa l’idoneità delle misure sottoposte all’Autorità e della disponibilità manifestata a garantire adeguata ottemperanza al provvedimento n. 30628/2023, in assenza di riscontri negativi; ciò in quanto la novità e la complessità del sistema di rimborsi previsto dalla regolazione *in fieri* avrebbero giustificato la circostanza che l’implementazione delle misure proposte da SALT andasse intesa come condizionata tanto alla conclusione del procedimento dell’ART (anche per evitare il rischio di eventuali contrasti con la regolazione di settore) quanto a un riscontro di merito dell’Autorità. Al contrario, la situazione sarebbe rimasta di fatto immutata per oltre due anni, nel corso dei quali la Società avrebbe semplicemente continuato ad aggiornare l’Autorità sull’evoluzione del procedimento dell’ART in un quadro di oggettiva incertezza giuridica, legittimamente ritenendo che le relative richieste di informazioni fossero dirette a evitare possibili contrasti tra l’ottemperanza e la regolazione di settore *in fieri*.

21. Sotto altro profilo, tale assenza di rilievi determinerebbe altresì, secondo il Professionista, la tardività del provvedimento di avvio dell’inottemperanza, del 25 novembre 2025, per il mancato rispetto del termine perentorio di novanta giorni di cui all’articolo 14 della legge n. 681/1989, decorrente dalla presentazione, il 2 aprile 2024, di una nuova versione della Relazione di ottemperanza ritenuta completa dal Professionista (in quanto inclusiva di un meccanismo di ristoro e delle relative modalità operative, nonché della tempistica di implementazione).

Nella memoria finale, SALT sostiene che, a tal proposito, non sarebbero configurabili azioni interruttive del termine poste in essere dall’Autorità; infatti, i chiarimenti e gli aggiornamenti forniti per trasparente e leale collaborazione dalla Società in merito alle misure proposte nel marzo 2024 e agli sviluppi del procedimento dell’ART si porrebbero su un piano del tutto diverso e sarebbero privi di rilevanza ai fini della tardività dell’avvio del procedimento per inottemperanza.

22. Nel merito, il Professionista ritiene ingiustificato l’avvio di un procedimento di inottemperanza anche alla luce dei rilievi mossi dall’Autorità, poiché: *i*) il provvedimento n. 30628/2023 non conterrebbe né riferimenti alla necessità di un rimborso automatico e tendenzialmente incondizionato (in quanto in ogni caso subordinato alla sussistenza di cause imputabili al Professionista), né alcun rinvio alle misure che il Regolatore avrebbe potuto assumere e *ii*) i principi cui sono improntate tali misure sarebbero poi variati con l’adozione del testo definitivo della delibera n. 211 del 2 dicembre 2025 (che ha modificato la n. 132 del 27 settembre 2024). Infatti, alla luce delle nuove disposizioni: *a*) il sistema di rimborso non sarebbe più basato sulle caratteristiche fisiche del cantiere, ma sull’eventuale scostamento orario del tempo medio di percorrenza effettivo rispetto al tempo di percorrenza a flusso libero; *b*) sarebbero previste due modalità di erogazione, automatica e su istanza dell’utente e, per di più, il ristoro non sarebbe più configurato sotto forma di “sconto” contestuale all’esazione del pedaggio, bensì sotto forma di *cash-back*.

23. Più in generale, poi, l'avvio sarebbe inopportuno anche alla luce della magmatica evoluzione del quadro regolatorio, giunto a compimento dopo un lungo percorso, durato oltre tre anni e connotato da un elevato grado di complessità tecnica, economica e giuridica³⁷.

V.2 Stato di avanzamento dell'attuazione delle misure

24. SALT fornisce anche riscontro dello stato di avanzamento delle misure implementate alla luce della nuova regolazione (delibera ART n. 132 del 27 settembre 2024 come integrata e modificata dalla delibera n. 211 del 2 dicembre 2025). Al di là di quelle informative e tecnologiche, per quanto riguarda le misure di ristoro il Professionista rappresenta quanto segue.

25. SALT precisa che, nelle more della predisposizione dell'App unica di comparto *[omissis]*^{*}, metterà a disposizione, dal 1° giugno 2026, una piattaforma *web* ed un sistema CRM (acronimo di "Customer Relationship Management"), accessibile anche da dispositivi mobili, per consentire agli utenti di richiedere il rimborso tramite l'inserimento di giustificativi e dati identificativi, nonché di effettuare la registrazione per richiedere il rimborso automatico.

26. Con riferimento alle modalità di erogazione dei rimborsi in funzione della tipologia di corresponsione del pedaggio, SALT chiarisce che un sistema di rimborso sostanzialmente automatico (tramite bonifico) sarà disponibile dal 1° giugno 2026 a fronte di pagamenti effettuati con sistemi di telepedaggio, mentre in caso di pagamenti tramite carte bancarie o in contanti gli utenti verranno rimborsati (a regime rispettivamente con riaccredito sulla carta e tramite bonifico) dopo aver caricato lo scontrino relativo al pagamento del pedaggio: tutto ciò previa registrazione dell'utente sul portale del Professionista e, chiaramente, ove ricorrano i presupposti per il riconoscimento del rimborso. Infine, per gli utenti non utilizzatori del *web*, impossibilitati ad accedere al portale, dal 1° giugno 2026 un *call center* fornirà assistenza per la consegna e l'invio della richiesta di rimborso.

V.3 Richieste della Parte

27. Alla luce di quanto esposto, SALT chiede di chiudere il presente procedimento senza accertamento dell'inottemperanza o, in via subordinata con l'irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale. Tale ultima richiesta, in particolare, sarebbe giustificabile, secondo il Professionista, in ragione dell'analogia del presente procedimento per inottemperanza con il precedente IP/346 nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito anche "ASPI")³⁸, nel cui provvedimento finale l'Autorità, pur valutando la pratica commerciale scorretta ancora in corso, nel graduare la sanzione ha tenuto conto dei seguenti elementi: *i*) lo sforzo profuso dal

³⁷ SALT ricostruisce le tappe, ribadendo come nel suo assetto definitivo lo stesso configuri il rimborso come: *i*) erogabile a seconda dei casi sia in modalità automatica (essenzialmente attraverso l'utilizzo della App unica) sia su istanza dell'utente, mediante la presentazione di una formale richiesta e *ii*) condizionato alla sussistenza di presupposti quali il superamento di soglie minime sia di scostamento del tempo medio di percorrenza sia di importo rilevante. Inoltre, il Professionista sottolinea come la regolazione preveda un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2026, per garantire – in caso di mancata implementazione dell'App unica – il diritto al rimborso tramite una apposita sezione del sito *web* delle concessionarie nonché la possibilità per le concessionarie di recuperare in tariffa i costi connessi all'attuazione delle misure per i primi cinque anni di applicazione; e, ancora, tale disciplina consente il recupero dei costi connessi all'erogazione dei rimborsi per situazioni di traffico bloccato qualora i concessionari dimostrino che queste non siano a essi imputabili.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³⁸ Cfr. IP/346 - Autostrade per l'Italia/Disagi sulla rete autostradale, provvedimento n. 30143 del 10 maggio 2022, in Bollettino n. 19/2022.

Professionista; *ii*) la complessità e l'innovatività degli interventi prospettati; *iii*) i tempi tecnici di realizzazione; *iv*) i tempi tecnici richiesti per la campagna di comunicazione; *v*) le necessarie interlocuzioni tra il Professionista e l'ente concedente (*i.e.* Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture), al quale spettano le funzioni di controllo; *vi*) gli accordi da porre in essere con i soggetti terzi (quali le società di telepedaggio) al fine di automatizzare il processo di rimborso.

28. Secondo SALT, nel presente procedimento non solo tali elementi ricorrerebbero tutti ma a essi si aggiungerebbe la già illustrata situazione di incertezza giuridica con particolare riguardo all'asserita genericità del provvedimento finale n. 30628 del 2 maggio 2023 e all'esigenza di prevedere misure conformi alla regolazione progressivamente delineata dall'ART.

29. Infine, SALT formula istanza di audizione dinanzi al Collegio per esporre oralmente le proprie difese, richiamando a sostegno della propria richiesta i principi che informano il sistema di garanzie sostanziali e procedurali sancite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, "EDU"), come interpretati anche dalla giurisprudenza nazionale. In tale ottica, il Professionista ritiene irrilevante l'assenza di una specifica previsione nel Regolamento, trovando i principi della Convenzione EDU applicazione generale e incondizionata nell'ordinamento interno, indipendentemente dal contenuto e dalla portata di singole disposizioni nazionali.

VI. VALUTAZIONI

30. L'Autorità, con il provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023 ha accertato a carico del Professionista l'omessa predisposizione di meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi a fronte dei disagi e del deterioramento del servizio offerto.

Tale omissione allo stato permane: infatti, non risulta che, dall'adozione del provvedimento di chiusura del caso PS/12093 a oggi, il Professionista abbia attuato alcuna misura per riconoscere agli utenti una qualsivoglia forma di rimborso in qualsivoglia modalità.

SALT si limita a denegare la propria responsabilità per l'inottemperanza, richiamandosi alle proprie numerose dichiarazioni di dare seguito alla diffida, le quali, come rilevato in precedenza, si sono, tuttavia, limitate all'attuazione di misure di carattere informativo e a mere dichiarazioni di intenti con le quali ha manifestato la propria disponibilità a implementare un sistema di ristori automatici coerente con le disposizioni regolatorie che sarebbero state deliberate dall'ART, rispetto alle quali però non ha mai fatto seguito alcun comportamento concreto.

31. A fronte di tale dato oggettivo le difese di parte appaiono inconferenti e l'inottemperanza trova conferma, come di seguito illustrato.

VI.1 Questioni preliminari

32. Con riguardo ai rilievi formulati in via preliminare da SALT, concernenti: *i*) l'asserito legittimo affidamento ingeneratosi e *ii*) la tardività del provvedimento di avvio dell'inottemperanza, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 681/1989 (decorrente dalla presentazione, il 2 aprile 2024, di una nuova versione della Relazione di ottemperanza ritenuta completa dal Professionista) si osserva quanto segue.

33. SALT non può vantare alcun legittimo affidamento, in quanto risultano assenti “*rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti*”³⁹ provenienti dall’Autorità, idonee a far insorgere fondate aspettative⁴⁰.

Infatti, al di là dell’inidoneità della mera assenza di riscontri in fase preistruttoria ai fini dell’insorgere di un legittimo affidamento⁴¹, nel caso di specie anche la sola percezione che questo potesse risultare fondato va esclusa alla luce del tenore delle richieste puntualmente presentate dall’Autorità e *supra* descritte nella cronologia e nei contenuti.

In particolare, già il 2 agosto 2024 l’Autorità inviava una richiesta di informazioni a SALT, informandola di una precedente richiesta nei confronti di ART, mirata a conoscere le eventuali modifiche che il Professionista stesse valutando di apportare rispetto alla tempistica di implementazione e/o al contenuto delle misure individuate e già comunicate all’Autorità in relazione ai ristori, in considerazione del protrarsi del termine per la conclusione del procedimento avviato dal Regolatore.

34. Proprio alla luce di tali notazioni l’avvio dell’inottemperanza non risulta tardivo per violazione del termine (perentorio) di cui all’articolo 14 della legge n. 681/1989: lungi dal recepire meri aggiornamenti degli sviluppi del procedimento dell’ART, come sostenuto dal Professionista nelle proprie controdeduzioni dinanzi al Collegio, l’Autorità ha formulato richieste di informazioni, effettuato acquisizioni documentali e svolto una articolata attività di verifica, in funzione di quanto rappresentato dal Professionista nel corso della fase di ottemperanza, che si configurano pienamente come azioni interruttive del termine in quanto dirette all’acquisizione di elementi funzionali alla valutazione dell’ottemperanza al predetto provvedimento finale.

35. In questa sede appare opportuno chiarire, altresì, che non può essere accolta l’istanza di audizione dinanzi al Collegio. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Professionista, il Regolamento risponde pienamente alle esigenze di garanzia procedurale e sostanziale richieste dalla Convenzione EDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU, riconoscendo ai soggetti sottoposti al procedimento il più ampio esercizio dei diritti di difesa e assicurando compiutamente il diritto al contraddittorio nella forma cartolare, in particolare attraverso la possibilità di presentare controdeduzioni alla comunicazione di contestazione degli addebiti direttamente al Collegio.

VI.2 Valutazioni di merito

36. Quanto alla pretesa inopportunità di avviare il procedimento in un quadro di pretesa incertezza giuridica, si osserva come l’esistenza di un procedimento regolatorio sulla materia oggetto dell’ottemperanza non abbia mai costituito per SALT un’effettiva preclusione ad assumere, nelle

³⁹ Cfr., *ex multis*, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 luglio 2017, in causa C-560/15, paragrafo 80.

⁴⁰ Si veda in tal senso Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20, secondo cui “*per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che provengono da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione*” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 17 novembre 2015, n. 5250, PS7256 - *Comet - Apple Prodotti in garanzia*). Sotto altro profilo si veda Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 18 febbraio 2025 n. 1305, che sottolinea la natura eccezionale del legittimo affidamento, tale da richiedere il verificarsi di rigorose condizioni.

⁴¹ Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2024 n. 1561, PS9753— *Enegan addebiti vari*.

more della decisione del Regolatore, determinazioni idonee a porre fine all'infrazione e a evitarne la continuazione, in esecuzione della diffida dell'Autorità.

37. Emerge infatti che SALT si è costantemente limitata a ribadire la disponibilità ad attuare misure compensative e restitutorie delineate in astratto ma mai implementate neppure in parte, rinviando genericamente per la loro concreta e precisa definizione all'esito del processo regolatorio avviato dall'ART. E ciò senza neppure implementare, nelle more del completamento del quadro regolatorio, alcun meccanismo di ristoro.

In particolare, il Professionista non ha conformato neanche parzialmente le misure proposte per l'ottemperanza al modello di rimborso automatico richiesto dal provvedimento n. 30628/2023.

38. Né il comportamento del Professionista potrebbe ritenersi giustificato alla luce del paventato rischio di adottare in sede di ottemperanza misure suscettibili di risultare in contrasto con la successiva regolazione di settore adottata dall'ART.

Infatti, SALT avrebbe certamente potuto adeguare le misure adottate per l'ottemperanza al provvedimento dell'Autorità ai più elevati *standard* previsti dal Regolatore, senza con ciò far venir meno l'ottemperanza al provvedimento dell'Autorità; per contro, nessun contrasto sarebbe insorto nel caso in cui, al contrario, le misure di ottemperanza adottate dal Professionista fossero state improntate a criteri più elevati di quelli successivamente previsti dalla regolazione.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, l'esistenza di un procedimento regolatorio in corso non può ritenersi idonea a giustificare l'inottemperanza di SALT.

39. Accertato che il Professionista non ha adottato alcuna misura compensativa per ottemperare alla diffida di cui al provvedimento di chiusura del caso PS/12093, le misure proposte (e mai implementate) non risultano altresì idonee a realizzare tale obiettivo.

40. In proposito, è il caso di precisare che appaiono pretestuosi i rilievi formulati da SALT in merito al riferimento a un modello di rimborso "tendenzialmente incondizionato" emergente dal provvedimento finale n. 30628: infatti, in particolare la condotta relativa alla mancata predisposizione di un meccanismo di ristori è chiaramente circoscritta, tanto nel provvedimento finale quanto negli atti del presente procedimento, ai disagi imputabili al Professionista, cosicché la natura tendenzialmente incondizionata del rimborso va correlata all'assenza di indebite limitazioni ulteriori. Parimenti, il carattere automatico del riconoscimento delle misure compensative è insito nel riferimento a meccanismi di adeguamento/riduzione/sospensione del corrispettivo richiesto a titolo di pedaggio autostradale presente nel provvedimento finale n. 30628, tanto che la stessa SALT, nella richiesta di proroga inserita nella prima relazione di ottemperanza dell'8 agosto 2023, nell'ipotizzare un'eventuale pronuncia favorevole del TAR sul ricorso avverso il predetto atto, utilizza l'espressione "*annullando quindi il provvedimento e, con esso, il meccanismo di rimborso automatico dallo stesso prefigurato*"⁴².

41. Nello specifico, la nuova relazione di ottemperanza presentata da SALT il 2 aprile 2024 includeva misure di rimborso del pedaggio su richiesta degli utenti, che non solo non contemplavano alcun meccanismo automatico di erogazione, ma contenevano una serie di limitazioni suscettibili di pregiudicare e ridurre ingiustificatamente il diritto a ottenere una congrua compensazione⁴³.

⁴² Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell'8 agosto 2023, pagg. 1-2.

⁴³ Infatti, ai fini del riconoscimento dei ristori, il Professionista: i) distingueva i cantieri autostradali rientranti nella propria responsabilità da quelli non imputabili alla Società, proponendo un'articolazione in sette tipologie di cantiere, introducendo

Giova inoltre ribadire che le misure proposte da ultimo il 2 aprile 2024 non sono state mai modificate dal Professionista, nonostante l'intervenuta evoluzione del quadro regolamentare dallo stesso rappresentata e benché il Professionista stesso avesse dichiarato di volersi conformare agli sviluppi del procedimento regolatorio.

42. È evidente pertanto che quanto costantemente proposto dal Professionista non solo non risponda a quanto richiesto per ottemperare pienamente al provvedimento di chiusura del caso PS/12093, ma si discosti anche marcatamente dallo stesso quadro regolatorio al quale il Professionista ha fatto costantemente riferimento con riguardo ai profili appena evidenziati.

43. Quanto alla richiamata analogia del presente procedimento con il precedente IP346 nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A., preme osservare il diverso atteggiamento tenuto da ASPI; quest'ultima, infatti, prima della chiusura della fase istruttoria ha implementato, attraverso l'app denominata "Free to X", un meccanismo di *cash back* a favore dei consumatori volto proprio al rimborso automatico dei pedaggi pagati a fronte di un servizio non corrispondente a quanto atteso in termini di velocità di percorrenza delle tratte autostradali, anticipando gli aspetti più rilevanti della nuova regolazione.

44. In definitiva, nonostante il continuo richiamo alla necessità di attendere la conclusione del procedimento dell'ART, SALT non ha ancora implementato misure di ristoro automatico dei consumatori, la cui futura attuazione risulta, allo stato, irrimediabilmente tardiva.

45. Merita in ogni caso adeguato apprezzamento l'avvio, da parte di SALT, dell'implementazione di un meccanismo di rimborsi conforme alla regolazione dell'ART, a regime suscettibile di istituire un automatismo di erogazione in un tempo ragionevole.

46. In conclusione, alla luce di quanto rappresentato, la condotta sopra descritta appare integrare una violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver il Professionista ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023 con riguardo alla condotta concretantesi nella mancata adozione di meccanismi di adeguamento/riduzione/sospensione del corrispettivo richiesto a titolo di pedaggio autostradale.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

47. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

48. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

49. Nella fattispecie in esame, la gravità della violazione va apprezzata con riguardo: *i)* alla dimensione economica del Professionista; *ii)* alla natura della violazione, che ha privato i

una serie di condizioni e limitazioni del diritto degli utenti alla compensazione; ii) condizionava l'insorgenza del diritto al superamento di soglie minime di ritardo e alla circostanza che tale ritardo si verificasse in determinate fasce orarie e iii) individuava ulteriori limitazioni del ristoro (margini di tolleranza applicabili ai ritardi, esclusione della responsabilità del gestore autostradale per circostanze non evitabili o non prevenibili da parte dello stesso, esclusioni connesse alle fasce orarie). SALT delineava poi i casi di insorgenza del diritto al rimborso indipendenti dalla tipologia di cantiere.

consumatori della possibilità di ottenere un adeguamento/riduzione/sospensione del pedaggio per i disagi alla viabilità imputabili al Professionista.

50. Nella commisurazione della sanzione occorre inoltre considerare che la diffida è stata parzialmente attuata, già prima dell'avvio dell'inottemperanza, avendo il Professionista posto in essere misure informative adeguate al fine di rendere nota ai consumatori la situazione della viabilità. Inoltre, si deve tenere conto della circostanza che, da ultimo, nel corso del procedimento di inottemperanza, il Professionista ha avviato l'implementazione di un meccanismo di rimborsi conforme alla regolazione dell'ART, a regime suscettibile di istituire un automatismo di erogazione.

51. In relazione alla dimensione economica si rileva che il Professionista ha registrato nell'anno finanziario 2024 un fatturato complessivo d'impresa pari a 231.532.232 euro e una differenza tra valore e costi della produzione pari a 30.657.679 euro⁴⁴.

52. Per quanto riguarda la durata della violazione, dalle evidenze in atti risulta che la reiterazione della condotta è stata posta in essere dalla data di adozione del provvedimento n. 30628/2023 (2 maggio 2023) ed è tuttora in corso.

53. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 400.000 € (quattrocentomila euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

- a) che il comportamento di Società Autostrada Ligure Toscana p.a., consistente nell'aver violato la delibera dell'Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023 costituisce inottemperanza a quest'ultima;
- b) di irrogare a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario

⁴⁴ Cfr. bilancio relativo all'esercizio finanziario 2024, disponibile su Telemaco Infocamere.

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS13137 - AGF-CONDOTTE COMMERCIALI SCORRETTE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS13137, AGF-CONDOTTE COMMERCIALI SCORRETTE.

I. LA PARTE

1. La società AGF Energy SPA (di seguito anche "AGF", il "Professionista" o la "Società"), con P.I. 08150620725, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del consumo, attiva nel mercato della fornitura di energia elettrica e gas naturale.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, i *claim* utilizzati da AGF per promuovere le proprie offerte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e gas, sul proprio sito *internet* <https://agfenergy.it/> non appaiono rispettare il principio di trasparenza informativa, impendendo al consumatore di acquisire una piena comprensione della proposta commerciale del Professionista. Solo alcune delle componenti del prezzo, infatti, sarebbero pubblicate sul sito, mentre ulteriori voci di costo sarebbero indicate solamente nei documenti contrattuali relativi all'offerta i quali, tuttavia, non sono consultabili sul sito (eccezion fatta per quelli relativi alle offerte *placet*).

III. LE FONTI CONTRATTUALI E LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALTUAZIONE

3. A seguito delle richieste di informazioni indirizzate al Professionista e della ricezione di alcune segnalazioni di alcuni consumatori, clienti di AGF, sono stati acquisiti documenti contrattuali da cui emerge che il Professionista fa sottoscrivere clausole dal contenuto potenzialmente vessatorio, finalizzate a mantenere in fornitura il cliente che voglia passare ad altro operatore, onerandolo ad una comunicazione preventiva circa la volontà di migrare verso un altro fornitore, indicando l'offerta concorrente, per permettere ad AGF di formulare una controproposta alle medesime condizioni. Nel caso in cui il consumatore non provveda ad effettuare la descritta comunicazione, AGF sarebbe legittimato ad operare un nuovo *switch-in*, ovvero una nuova attivazione nei confronti del cliente, senza dover acquisire il suo consenso, ferma restando l'impegno di allineare le condizioni economiche dell'offerta a quella concorrente qualora espressamente indicate dal cliente.

4. Nello specifico le clausole contestate sono inserite rispettivamente nel documento denominato Condizioni Generali e nei documenti relativi alle proposte contrattuali riferite alle offerte denominate "AGF_J4YOU_BUISNESS" e "CONDOMINI_PLUS15":

Condizioni Generali

“Il cliente si impegna a contattare Agf Energy srl per iscritto, anche a mezzo pec, prima di sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore per una valutazione delle condizioni economiche da queste offerte e quindi a lasciare ad Agf Energy srl il diritto di replica per un’eventuale offerta migliorativa. In caso di mancato rispetto dell’opzione LAST CALL (o di dichiarazioni non veritiere da parte del cliente) e quindi, in caso Agf Energy srl dovesse ricevere comunicazione di recesso da parte del cliente, la stessa avrà la facoltà di effettuare un nuovo switch-in impegnandosi, qualora dovesse ricevere successivamente comunicazione da parte del cliente delle condizioni economiche ricevute, ad applicargli le medesime condizioni”.

Proposte contrattuali “AGF_J4YOU_BUISNESS” e “CONDOMINI_PLUS15”

“il prezzo indicato in proposta è già inclusivo dello sconto LAST CALL di cui all’art. 17 CGC. In caso di mancato rispetto della clausola “last call” verrà meno lo sconto su indicato con una maggiorazione di 0,010€/kwh da applicarsi dalla data di inizio fornitura. Inoltre AGF Energy avrà la facoltà di effettuare un nuovo SWITCH-IN”

5. Con riferimento a quest’ultima clausola viene in rilievo altresì che le condizioni a cui è subordinato il mantenimento del c.d. “sconto *last call*” non sono esplicitate nell’offerta contrattuale che rinvia unicamente all’art. 17 delle CGC. Tale disposizione delle CGC, tuttavia, almeno dalla documentazione agli atti, non fa menzione alcuna dello sconto in questione e delle relative condizioni.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento che, in data 21 aprile 2026, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista (prot. n. 46989), volto ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, e 33, comma 1, del Codice del consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’art. 11 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento Tutela del Consumatore - 1 e il riferimento PS13137.

PS13143 - ARGOS-PROBLEMATICHE VARIE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa* (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera n. 31356 del 5 novembre 2024, in relazione al procedimento PS13143 – ARGOS-PROBLEMATICHE VARIE.

I. LA PARTE

Argos S.r.l. (di seguito, "Argos" o "Professionista"), C.F. 09515990969, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del consumo, fornitore di servizi di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

Sulla base di numerose e continue denunce pervenute all'Autorità, dal dicembre 2025, da parte di singoli consumatori, è emerso che il Professionista, nell'esercizio della propria attività di fornitura di gas naturale, avrebbe posto in essere pratiche commerciali consistenti:

- a) nella diffusione di informazioni decettive e fuorvianti nell'imminenza del trasferimento della propria base clienti al servizio di fornitura di ultima istanza a dicembre 2025 e nella successiva riattivazione delle medesime forniture, in assenza del consenso dei clienti, a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- b) nell'emissione di fatture per la fornitura di gas naturale relativa al mese di dicembre 2025, durante il quale i clienti sono stati forniti dai fornitori di ultima istanza, nonché, quantomeno per i mesi di gennaio e febbraio 2026, sulla base di consumi stimati sproporzionati rispetto alle abitudini di consumo dei clienti e con modalità tali da renderne difficile l'efficace contestazione.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 28 aprile 2026, prot. n. 47063, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo per quanto riguarda la pratica a) e degli articoli 20, comma 2, 24, 25 e 26, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 66-*quinquies* del Codice del consumo per quanto riguarda la pratica b).

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 11 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 ed il riferimento PS13143.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 20 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
